

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MASSIMO LANCELLOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1962

Norme modificative ed integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 giugno 1961, n. 550 « Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo » ha fissato nella misura di 14 anni, 6 mesi e un giorno il periodo minimo di servizio che debbono aver compiuto i militari delle categorie in congedo per acquisire titolo al trattamento di quiescenza.

La detta legge n. 550 limita però la concessione di tale trattamento, per quanto riguarda gli ufficiali, agli appartenenti al « complemento » e alla « riserva di complemento »; sono cioè rimasti esclusi dal provvedimento gli ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente che, non avendo raggiunto, all'atto in cui lasciarono il servizio permanente, il periodo minimo di servizio di 19 anni, 6 mesi e un giorno, non fruiro di alcun trattamento di pensione, ma che ora, in dipendenza di successivi richiami per la campagna in Africa Orientale e per la guerra 1940-45, contano più di 14

anni, 6 mesi e un giorno di complessivo servizio.

Si è venuta in tal modo a creare una grave e certamente involontaria disparità di trattamento fra le due categorie di ufficiali in congedo e sembra pertanto quanto mai equo ed opportuno che anche agli ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente, sprovvisti di pensione, sia estesa la concessione di cui alla legge n. 550, che venga cioè fissata anche nei loro confronti nella misura di 14 anni, 6 mesi e un giorno la durata del periodo minimo di servizio necessario per acquistare titolo al trattamento di pensione.

A questo scopo si propone l'unito disegno di legge e si fa altresì considerare che il numero degli ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente, sprovvisti di pensione, che verrebbero a beneficiare del provvedimento proposto è indubbiamente molto esiguo, di modo che l'onere finanziario sarà praticamente irrilevante e potrà essere assunto a carico del capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La legge 3 aprile 1958, n. 472, modificata ed integrata dalla legge 27 giugno 1961, numero 550, si applica anche agli ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente, nella riserva o in congedo assoluto, privi di pensione, per i servizi comunque resi prima della entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 472.

**Art. 2.**

All'onere finanziario derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, sarà provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio anzidetto.